

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 28 gennaio 2019

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 3/2019

IL “DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019”

SECONDA PARTE

Nella presente circolare, che integra ed aggiorna la circolare n. 9 del 16.11.2018 alla quale si rimanda, proseguiamo l’esposizione delle principali disposizioni aventi rilevanza fiscale introdotte dal D.L. n. 119 del 23.10.2018 (cosiddetto “Decreto collegato alla legge di bilancio 2019”) convertito nella Legge n. 136 del 17.12.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18.12.2018.

NOVITA’ IN MATERIA DI IVA

1. TARDIVA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (art. 10 comma 1)

Si ricorda che per le fatture la cui emissione è dovuta nel primo semestre 2019:

- non si applica la sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/97, se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- si applica la riduzione dell’80% della sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/97, se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica del periodo successivo. In sede di conversione, il D.L. n. 119/2018 è stato modificato, prevedendo che la suddetta riduzione delle sanzioni dell’80% è estesa fino al 30.9.2019 con riferimento ai soggetti passivi che effettuano la liquidazione periodica dell’IVA con cadenza mensile.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

2. FATTURAZIONE ELETTRONICA: SOGGETTI ESONERATI (art. 10 comma 1 e art. 10-bis)

Il D.L. n. 119/2018 introduce un esonero dall'emissione della fattura elettronica per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 65.000 euro. In caso di superamento di detto importo, tali soggetti devono assicurare che la fattura elettronica venga emessa per loro conto dal concessionario o committente soggetto passivo.

Per il solo periodo d'imposta 2019 sono inoltre esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i seguenti soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati a detto Sistema:

- gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- le farmacie pubbliche e private;
- le aziende sanitarie locali (ASL);
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- i policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- le c.d. "parafarmacie";
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN.

3. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI (art. 15, comma 1-bis)

A partire dalle operazioni IVA poste in essere nel 2020, nell'ambito di un programma di assistenza basato sui dati delle operazioni acquisite mediante le fatture elettroniche e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Amministrazione finanziaria renderà disponibili, in apposita area riservata:

- i registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72;
- la liquidazione periodica dell'IVA;
- la dichiarazione annuale IVA.

I soggetti passivi che convalideranno le informazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate o integreranno, nel dettaglio, i dati "precompilati" nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, anche per il tramite degli intermediari, non saranno obbligati alla tenuta dei suddetti registri (fatta salva la tenuta del registro cronologico di cui all'art. 18 comma 2 del DPR 600/73).

L'adempimento permane tuttavia, in ogni caso, per i soggetti che optano per la determinazione del reddito attraverso la tenuta dei registri IVA senza che siano operate annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

4. TENUTA DEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (art. 17, comma 1-bis)

L'art. 17 comma 1-bis del D.L. 119/2018, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce regole semplificate per la tenuta dei registri dei corrispettivi con sistemi elettronici.

In particolare, viene stabilito che, a decorrere dal 19.12.2018, il registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 comma 1 del DPR 633/72 si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi del periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:

- risulti aggiornato sui sistemi elettronici;
- venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

ALTRE NOVITA'

5. "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI": RINVIO (art. 18)

Viene rinviato all'1.1.2020 l'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini", ossia della lotteria nazionale nell'ambito della quale gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri consentono di partecipare all'estrazione a sorte di specifici premi messi in palio.

Originariamente, l'art. 1 comma 540 della L. 11.12.2016 n. 232 prevedeva l'introduzione della lotteria dall'1.1.2018, e il successivo comma 543 ne disponeva l'introduzione anticipata, dall'1.11.2017, in via sperimentale, limitatamente agli acquisti effettuati con carte di debito o di credito. Le suddette disposizioni, tuttavia, sono rimaste inattuatae.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE (art. 20-quater)

Viene introdotta una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile (artt. 2423-2435-ter c.c.) e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC di mantenere, nei bilanci 2018, i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.

La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La disposizione ricalca quella introdotta dal DL 29.11.2008 n. 185 (c.d. "decreto anti-crisi") per l'esercizio 2008, in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza che aveva interessato i mercati finanziari, e successivamente prorogata fino all'esercizio 2012, dato il permanere della situazione di volatilità dei corsi. A tal riguardo, l'OIC aveva fornito chiarimenti mediante il documento interpretativo 3.

La disposizione riveste carattere transitorio. La deroga si applica, infatti, con riferimento all'esercizio in corso al 24.10.2018 (data di entrata in vigore del decreto) e, quindi, in riferimento all'esercizio 2018, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

7. VIOLAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE DI ASSEGNI (art. 9-bis)

Per le violazioni relative all'utilizzo di assegni privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, soprattutto, della clausola di intrasferibilità per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (come richiesto dall'art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007), l'entità della sanzione è pari al 10% dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione.

Ciò a due condizioni:

- la violazione deve essere di importo inferiore a 30.000,00 euro;
- devono ricorrere le circostanze di minore gravità della violazione *ex art. 67 del D.Lgs. 231/2007* (avendosi riguardo, ad esempio, a entità dell'importo, grado di responsabilità, capacità finanziaria, assenza di precedenti violazioni).

Tale regime di minor rigore è applicabile anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 convertito (24.10.2018).

8. BONUS BEBE' (art. 23-quater)

Viene disposto che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2018 sia:

- riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
- aumentato del 20% qualora si tratti della nascita o dell'adozione di un figlio successivo al primo.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

